Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 giugno 1983**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 617ª seduta pubblica per martedì 21 giugno 1983, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(3699)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1195**.

Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 337

TABELLA

QUALIFICA E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Dirigente	Primo dirigente	3
Collaboratore amministrativo con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	8ª qualifica funzionale	1
Direttore di sezione Assistente coordinatore . Assistente amministrativo con 13 anni di anzianità nella qualifica Segretario principale con 13 anni di anzianità nella carriera Segretario principale con 5 anni di anzianità nella qualifica	7ª qualifica funzionale	5
Segretario	6ª qualifica funzionale	2
Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica Archivista dattilografo livello differenziato Coadiutore principale con 5 anni di anzianità nella qualifica	5ª qualifica funzionale	5
Archivista dattilografo	4ª qualifica funzionale	1
Agente tecnico livello differenziato Commesso livello differenziato	3ª qualifica funzionale	2

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1983.

Disposizioni per la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, mais e segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare l'art. 9 concernente la concessione di una indennità di compensazione per le quantità di taluni cereali giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri CEE, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea, concernente la concessione di una indennità di compensazione per il frumento tenero, il mais e la segale giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1821/81 del 2 luglio 1981 della commissione CEE relativo alle modalità di concessione della predetta indennità e successive modifiche;

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983, che fissa, tra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in particolare il punto *e*) dell'art. 3;

Ritenuta la necessità di determinare gli organi nazionali ai quali affidare i compiti della ricezione delle domande intese ad ottenere l'indennità sopra richiamata, nonché di assicurare i controlli per la corretta applicazione delle predette norme comunitarie;

Considerata la disponibilità degli assessorati e dipartimenti dell'agricoltura delle regioni ad assicurare il servizio di cui sopra direttamente o per il tramite dei dipendenti uffici provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie citate in premessa, è concessa una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, di mais e di segale utilizzata nell'alimentazione umana giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1982-83.

Per il mais, detta indennità è limitata alle sole quantità giacenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'importo dell'indennità di compensazione di cui al precedente articolo, espresso in lire italiane, è pari per i cereali sopra citati a L. 28.871,73 per tonnellata.

Art. 3.

Gli aventi diritto devono presentare apposite dichiarazioni di giacenza e domande di indennità, entro i termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie citate in premessa, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il tramite dei seguenti uffici nel cui territorio sono conservate le quantità di cereale per le quali viene chiesta la concessione della predetta indennità:

nelle province della regione Emilia-Romagna: ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana: alle rispettive amministrazioni provinciali;

nelle province della regione Marche: ai servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezioni alimentazione;

nelle altre regioni: ai rispettivi assessorati o dipartimenti dell'agricoltura.

Art. 4.

Alla determinazione delle quantità di cereale ammissibili alla indennità, nonché alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità medesima, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo avvalendosi delle operazioni istruttorie effettuate dagli organi regionali di cui al precedente articolo ai quali sono pervenute le denunce delle giacenze di cereale e che hanno proceduto ai prescritti accertamenti.

Roma, addì 7 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

(3615)

DECRETO 11 giugno 1983.

Proroga dei termini di trasmissione dell'elenco delle domande di premio per produttori di carni ovine, definite con atto di liquidazione per la campagna 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980 e il regolamento (CEE) n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980, che istituiscono un premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1023/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983 che proroga la campagna di commercializzazione 1982-83 nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1981 che detta norme nazionali per la concessione del citato premio;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini per la presentazione degli elenchi definiti con atto di liquidazione da parte degli organi regionali all'A.I.M.A. per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna 1982-83, in deroga al disposto dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1981, il termine di trasmissione dell'elenco delle domande definite con atto di liquidazione è fissato al 30 giugno 1983.

Roma, addì 11 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

(3637)

DECRETO 11 giugno 1983.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1215/83 del Consiglio del 17 maggio 1983.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1215/83 del Consiglio del 17 maggio 1983 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, dispone la concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1983-84 in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 1201/82;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 26 giugno 1982, con il quale per la campagna di commercializzazione 1982-83, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1262/83 della commissione del 20 maggio 1983, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1215/83;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), i compiti di organismo d'intervento nel mercato derivante dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1215/83 e n. 1262/83 citati nella premessa, il premio alla nascita dei vitelli è concesso a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1983-84 e termina alla fine della stessa campagna, fatte salve proroghe decise dal Consiglio.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di domanda del premio, da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda del premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'ispettorato agrario provinciale competente per

territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le regioni o province autonome abbiano affidato le funzioni previste al presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Ai fini dell'identificazione del vitello di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1262/83, sarà utilizzata una fascetta auricolare o altro mezzo equivalente. Tale operazione deve avvenire in occasione del sopralluogo relativo alla constatazione della permanenza in vita del vitello al sesto mese di età.

In tale occasione, l'ufficio verifica il sussistere degli elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A., comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito della loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni e le province autonome abbiano affidato, con atto specifico, le funzioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

(3638)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Armatori pesca Elbana, in Marciana Marina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Armatori pesca Elbana » a r.l., con sede in Marciana Marina (Livorno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Armatori pesca Elbana » a r.l., con sede in Marciana Marina (Livorno), costituita per rogito notaio Angelo Sangalli in data 10 febbraio 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Bartolini Giuliano, nato a Bologna il 9 ottobre 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3657)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 marzo 1983, n. **291.**

Modificazione allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la sostituzione dell'art. 18 dello statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1983
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 13

DECRETO 4 maggio 1983, n. **292.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 100.000, disposto dalla sig.ra Adele Pomella con testamento olografo 5 aprile 1970, pubblicato in data 8 novembre 1979, n. 686 di repertorio, a rogito dott. Roberto Priano, notaio in Torino, registrato a Torino in data 22 novembre 1979 al n. 51836/143.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1983
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 370

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 i poteri conferiti al dott. Ignazio Borghese, commissario governativo della società cooperativa « Casa Nostra - Società cooperativa a r.l. », in San Lazzaro di Savena (Bologna), sono stati prorogati fino al 18 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 la rag. Rosalba Annibali è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Somalcasa XXI », in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 28 febbraio 1983.

(3601)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi e smarrimento di alcuni punzoni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Palermo:

« 110-PA »: Chiarello Cosimo, in Palermo.

Provincia di Roma:

« 130-Roma »: La Ticinese S.r.l., in Roma;
« 200-Roma »: Soc. Ars Argentea, in Roma.

(3644)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 117-PA » e distruzione di alcuni punzoni.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bonura & C. S.p.a. rappresentante Bonura Giovanni, in Palermo, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati, ad eccezione di quattro punzoni per i quali la stessa ditta ha presentato dichiarazione di distruzione.

(3645)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 394-AR »: « W » di Testi Giampiero, in Arezzo;
« 439-AR »: Playor di Gori Elio, in Arezzo.

Provincia di Brescia:

« 33-BS »: Stanga Riccardo, in Verolanuova.

Provincia di Macerata:

« 37-MC »: Bonfigli Guido, in Montecassiano;
« 49-MC »: Even Gold di Crocenzi e Bruzzechesse, in Sanseverino.

Provincia di Milano:

« 509-MI »: Eugenio Orefice di Orefice Angelo & C. - S.a.s., in Milano.

Provincia di Roma:

« 218-Roma »: Oro Arte di Mura Patrizia, in Roma;
« 267-Roma »: Della Porta Manlio, in Velletri.

Provincia di Sassari:

« 17-SS »: Ferraro Nicola, in Alghero.

Provincia di Torino:

« 190-TO »: Basolo Astrua Pier Achille, in Torino;
« 279-TO »: Minoa di Giuntella Rosella & C., in Lanzo Torinese.

Provincia di Vicenza:

« 254-VI »: Oreficeria F.lli Bicego Gabriele & C. S.n.c., in Trissino;
« 527-VI »: Lapasin Domenico, in Vicenza;
« 861-VI »: Bassano Catene di Costanzelli & C. - S.n.c., in Cassola;
« 1004-VI »: Caleari S.p.a., in Trissino.

(3482-3641)

Revoca alla società « Pro.Ge.Co Italia - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Salerno, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 8 giugno 1983 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Pro.Ge.Co Italia - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Salerno, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3692)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985, al portatore

A norma del decreto ministeriale 16 dicembre 1982 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 18 dicembre 1982, si rende noto che il 23 giugno 1983 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, che di sottoscrizioni in contanti

(3663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 13 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1507,450	1507,450	1507,50	1507,450	1507,50	1510,30	1507,550	1507,450	1507,450	1507,45
Marco germanico .	593,380	593,380	593,20	593,380	593,30	593,10	593,380	593,380	593,380	593,38
Franco francese	197,050	197,050	196,90	197,050	197,10	196,80	197,120	197,050	197,050	197,05
Fiorino olandese .	528,900	528,900	529,05	528,900	529 —	528,90	528,900	528,900	528,900	528,90
Franco belga.	29,682	29,682	29,70	29,682	29,68	29,640	29,676	29,682	29,682	29,68
Lira sterlina .	2349,100	2349,100	2352 —	2349,100	2361,50	2389,45	2348,600	2349,100	2349,100	2349,10
Lira irlandese .	1875 —	1875 —	1878 —	1875 —	1874,50	1864,60	1874,500	1875 —	1875 —	—
Corona danese .	166,170	166,170	166,75	166,170	166,20	165,98	166,210	166,170	166,170	166,17
E.C.U.	1349,180	1349,180	—	1349,180	1352,31	1351,30	1349,180	1349,180	1349,180	1349,18
Dollaro canadese .	1221,600	1221,600	1221 —	1221,600	1222,15	1225,65	1222,300	1221,600	1221,600	1221,60
Yen giapponese	6,243	6,243	6,24	6,243	6,24	6,243	6,240	6,243	6,243	6,24
Franco svizzero.	712,170	712,170	712,50	712,170	712,40	712,30	712,500	712,170	712,170	712,17
Scellino austriaco.	84,149	84,149	84,15	84,149	84,15	84,10	84,160	84,149	84,149	84,14
Corona norvegese.	208,500	208,500	208,60	208,500	208,65	208,55	208,575	208,500	208,500	208,50
Corona svedese.	197,620	197,620	197,70	197,620	197,80	198,40	197,510	197,620	197,620	197,62
FIM	272,700	272,700	273 —	272,700	272,90	273 —	273 —	272,700	272,700	—
Escudo portoghese	14,900	14,900	14,80	14,900	14,80	14,95	14,900	14,900	14,900	14,90
Peseta spagnola	10,589	10,589	10,61	10,589	10,60	10,70	10,591	10,589	10,589	10,58

Media dei titoli del 13 giugno 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	98,075
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,450
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	79,850
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	74,150
» 10 % » » 1977-92 .	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,525
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,175
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,150
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,100
» » » » 1-10-1982/84 .	98,050
» » » » 1-11-1982/84 .	99,100
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,250
» » » » 1- 3-1982/86	99,150
» » » » 1- 5-1982/86	99,550
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,950
» » » » 1-10-1982/86 .	99,050
» » » » 1-11-1982/86 .	99,050
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100 —
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,775
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,650
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1983

Valuta	
Dollaro USA .	1507,500
Marco germanico .	593,380
Franco francese	197,085
Fiorino olandese	528,900
Franco belga .	29,679
Lira sterlina .	2348,850
Lira irlandese	1874,750
Corona danese .	166,190
E.C.U.	1349,180
Dollaro canadese .	1221,950
Yen giapponese	6,241
Franco svizzero .	712,335
Scellino austriaco .	84,154
Corona norvegese .	208,537
Corona svedese .	197,565
FIM	272,850
Escudo portoghese	14,900
Peseta spagnola	10,590

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Diario delle prove scritte relative agli esami di idoneità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

Vista la delibera n. 1216 del 23 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 6 gennaio 1983, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stata indetta, per il mese di giugno 1983, la prima sessione degli esami di idoneità di cui agli articoli 8, 13 e 18 del suddetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare nel corso del mese di settembre la data di tale prima sessione di esami;

Delibera:

Articolo unico

Le prove scritte relative agli esami di idoneità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, avranno luogo nei giorni 19 e 20 settembre 1983, presso la sede della Consob in Roma, via Isonzo, 10/*D*, con inizio alle ore 9.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1983

Il presidente: MILAZZO

(3648)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito di concorsi, per esami, a posti di capo laboratorio o vice capo officina da destinare ad uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 giugno 1983 è pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1983, n. 00/60826, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1983, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 208, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1980, n. 00/38555, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 18 marzo 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 giugno 1983 è pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1983, n. 00/61099, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1983, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 217, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1980, n. 00/38577, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 18 marzo 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 giugno 1983 è pubblicato il decreto ministeriale 4 febbraio 1983, n. 00/60100, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1983, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 202, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1980, n. 00/38558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 18 marzo 1982.

(3656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di fisica, facoltà di ingegneria, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 luglio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 27 settembre 1983, ore 10.

(3633)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 150 del 2 giugno 1983).

Nel diario citato in epigrafe, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 89, pag. 4415, al posto di:

« prima prova: *28* giugno 1983, ore 10,30;
seconda prova: *29* giugno 1983, ore 10,30 »,

leggasi:

« prima prova: *29* giugno 1983, ore 10,30;
seconda prova: *30* giugno 1983, ore 10,30 ».

(3674)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 164 del 16 giugno 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 65, in Alba: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di applicato, **due posti di tecnico di radiologia**, un posto di tecnico di laboratorio analisi, un posto di terapista della riabilitazione (fisiokinesiterapista) ed un posto di infermiere generico.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. **16.**

Norme per la realizzazione di interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale, nonché per sedi polifunzionali attrezzate per attività culturali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 9 marzo 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Lombardia, in attuazione dei principi e degli indirizzi sanciti dall'art. 3 dello statuto, concorre con gli enti locali, singoli o associati, e le comunità montane, allo sviluppo delle loro strutture bibliotecarie e museali, nonchè di sedi polifunzionali attrezzate necessarie per realizzare forme di decentramento delle attività culturali.

A tale scopo, nel quadro della programmazione regionale, interviene con contributi in capitale per la realizzazione ed il potenziamento delle strutture di cui al comma precedente, in un sistema coordinato degli interventi culturali sul territorio.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

Per le finalità di cui al precedente articolo, sono concessi contributi ad enti locali, singoli o associati, ed alle comunità montane per opere edilizie, per acquisto e ristrutturazione di immobili e per attrezzature.

Possono inoltre essere concessi contributi a enti privati proprietari di musei e biblioteche specializzate di interesse pubblico e di rilevanza regionale, compresi quelli a carattere religioso, limitatamente all'acquisto di attrezzature, a condizione che tali musei o biblioteche siano aperti al pubblico.

L'obbligo di mantenere la destinazione del museo o della biblioteca all'uso pubblico e gli orari di apertura dei musei e delle biblioteche specializzate di cui al comma precedente e il servizio di interesse regionale degli stessi, sono definiti all'atto della concessione dei contributi con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato, previo impegno da parte degli interessati.

Art. 3.
Programmi biennali

La concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 è effettuata sulla base di programmi biennali e dei relativi piani esecutivi.

Il programma biennale individua gli enti beneficiari e gli interventi ammessi a contributo e definisce l'importo di ciascun contributo.

Nella formulazione dei programmi si stabilisce la priorità dei singoli interventi secondo i criteri di cui al successivo art. 4.

Le province concorrono alla formulazione dei programmi con proprie indicazioni di priorità e proposte di graduatorie degli interventi, secondo le procedure e le modalità di cui al successivo art. 5.

Il programma biennale viene predisposto dalla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale

Art. 4.
Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari

Nella formulazione del programma biennale si stabilisce la priorità dei singoli interventi sulla base dei seguenti criteri:

1) la funzionalità dell'intervento rispetto alla dimensione tipologica della biblioteca, del museo e di altra struttura culturale polivalente, rapportata al potenziale bacino di utenza in un sistema coordinato dei servizi;

2) l'economicità del costo dell'opera o della ristrutturazione rispetto alla qualità del progetto presentato e agli standards di servizio richiesti;

3) il completamento degli interventi iniziati in precedenza coerentemente a quanto definito nel precedente punto 1);

4) l'eventuale recupero di edifici monumentali compatibile con la funzionalità dei servizi culturali e con la tipologia dimensionale della biblioteca, del museo o di altra struttura polivalente, ivi localizzabile coerentemente al precedente punto 1).

Per gli interventi in attrezzature si valutano i programmi di spesa collegati a ristrutturazioni, ampliamenti ed a nuove opere o comunque in rapporto alla funzionalità dei servizi.

Al fine di formulare adeguatamente e secondo i tempi richiesti le indicazioni di priorità e le proposte di graduatoria di cui al terzo comma del precedente art. 3, con particolare riferimento al primo comma, punti 1) e 3) del presente articolo, le province, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, dei sistemi bibliotecari e di ogni altro strumento informativo e di consultazione, possono predisporre e tenere aggiornata la mappa delle esigenze in edilizia e verificare la funzionalità degli interventi necessari allo sviluppo equilibrato delle infrastrutture dei servizi culturali sul territorio, nel quadro della programmazione regionale.

Art. 5.
Presentazione delle domande e tempi per la formulazione del programma

Le domande di contributo degli enti di cui all'art. 2 devono pervenire alla giunta regionale, settore cultura e informazione, entro il mese di marzo dell'anno precedente al biennio di riferimento per l'inserimento delle proprie iniziative nel programma biennale. Per il programma biennale 1983-84 le domande devono pervenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa alla provincia competente per territorio.

Le province trasmettono alla giunta regionale, entro i quaranta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande, i propri pareri e le proprie indicazioni di priorità, in conformità ai criteri di cui al precedente art. 3 ed in raccordo con la loro programmazione territoriale, per la localizzazione delle infrastrutture.

La giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al precedente comma, elabora la proposta del programma biennale e la trasmette al consiglio per l'approvazione

Art. 6.
Documentazione da allegarsi alla domanda per l'inserimento nel programma

Alle domande degli enti locali, singoli o associati e delle comunità montane devono essere allegate:

a) relazione descrittiva dello stato degli immobili ove hanno sede le istituzioni culturali, del bacino di utenza delle stesse, della funzionalità dell'intervento rispetto alla loro tipologia dimensionale, del programma di sviluppo che si intende realizzare e dell'ordine di priorità degli interventi compatibili con un soddisfacente livello di organizzazione e funzionamento dei servizi;

b) relazione concernente la previsione della spesa occorrente con l'indicazione:

1) dei lavori da eseguire per il completamento, ampliamento, ristrutturazione o altre migliorie di immobili;

2) del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione in caso di nuova opera;

3) del luogo prescelto e del particolare interesse storico artistico dell'immobile da acquistare, delle eventuali opere di ristrutturazione o altre migliorie necessarie per la sua funzionalità, compatibilmente con i servizi culturali da esplicarsi;

4) delle attrezzature da acquistare con motivazione specifica della loro utilizzazione;

c) deliberazione dell'organo competente del soggetto interessato, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere a seconda dei casi:

1) all'esecuzione dei lavori;

2) all'acquisto delle attrezzature;

3) all'acquisizione dell'immobile ed alla relativa ristrutturazione o miglioria se necessaria.

Con tale deliberazione viene decisa la richiesta del contributo regionale per ogni singolo intervento quantificandone la spesa e viene assunta la gestione dei beni cui si riferiscono i contributi con l'impegno di mantenere la destinazione d'uso degli stessi al fine per il quale sono stati richiesti i finanziamenti;

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, se tale intervento beneficia o meno di contributi concessi per lo stesso fine da enti pubblici diversi dalla Regione e la relativa entità del contributo;

e) relazione sull'utilizzo dei contributi eventualmente già ottenuti dalla Regione negli esercizi precedenti;

f) atto preliminare di acquisto dell'immobile, regolarmente registrato nei casi di cui alla precedente lettera c), punto 3).

Alle domande degli enti privati proprietari di musei e biblioteche specializzate di interesse pubblico e di rilevanza regionale, compresi quelli a carattere religioso, deve essere allegata la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) punto 4), c) punto 2), d) ed e), nonché una proposta circa la destinazione all'uso pubblico e in ordine agli orari di apertura dei musei e delle biblioteche stesse.

Art. 7.

Misura del contributo

I contributi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono concessi agli enti locali, singoli o associati, e alle comunità montane nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per il finanziamento di interventi relativi all'acquisto di attrezzature di musei e biblioteche specializzate di interesse pubblico e di rilevanza regionale di proprietà di enti privati, compresi quelli a carattere religioso, possono essere concessi contributi nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

I finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo non possono comunque superare il 15% della spesa regionale complessiva autorizzata per il programma biennale.

Art. 8.

Piani esecutivi annuali e relativa documentazione

Il programma di cui al secondo comma del precedente art. 3 è attuato mediante piani esecutivi annuali e contestualmente all'approvazione del secondo piano esecutivo possono essere apportate variazioni al suddetto programma, ai sensi del successivo art. 10, secondo comma.

In ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad interventi di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo, regolarmente approvato, nonchè dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dai contributi regionali.

Art. 9.

Tempi per la presentazione della documentazione necessaria per l'inserimento nei piani esecutivi annuali

Gli enti di cui al secondo comma del precedente art. 3 devono presentare alla giunta regionale, settore cultura informazione, al fine dell'inserimento dell'intervento nei piani esecutivi, la documentazione richiesta di cui al precedente art. 8, entro quattro mesi dalla pubblicazione del programma biennale per il primo piano esecutivo ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento per il secondo piano esecutivo.

Limitatamente al programma 1983-84, gli enti di cui al primo comma del precedente art. 5 che dispongono già di progetti esecutivi devono presentare alla giunta regionale, contestualmente alla domanda ivi prevista, la documentazione di cui al precedente art. 8 al fine dell'inclusione dell'intervento nel primo piano esecutivo.

Art. 10.

Approvazione dei piani esecutivi e concessione dei contributi

La giunta regionale formula, sulla base delle domande pervenute di cui al precedente art. 9 e tenuto conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio della Regione per la realizzazione di interventi in edilizia ed attrezzatura bibliotecaria e museale nonchè per sedi polifunzionali attrezzate per attività culturali, i rispettivi piani esecutivi annuali e li approva entro sei mesi dalla pubblicazione del programma biennale limitatamente al piano esecutivo del primo anno ed entro il 31 maggio dell'anno di riferimento per il secondo piano esecutivo.

Nel caso in cui il secondo piano esecutivo comporti variazioni del programma, esso viene:

1) approvato direttamente dalla giunta per la parte conforme al programma;

2) trasmesso dalla giunta al consiglio che lo approva entro i successivi quarantacinque giorni, per la parte stralcio di variazione del programma.

L'approvazione equivale a concessione dei contributi, fatto salvo quanto previsto al terzo comma del precedente art. 2.

Limitatamente al programma 1983-84 la giunta regionale, in deroga a quanto disposto al primo comma, approva il primo piano esecutivo entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma.

Art. 11.

Modalità di erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio

Sulla base dei piani esecutivi annuali che abbiano acquistato efficacia a norma di legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, provvede con decreto all'erogazione del 60% dei contributi ivi previsti; la restante quota verrà erogata all'atto dell'ultimazione dei lavori finanziati ed alla presentazione degli atti comprovanti l'avvenuto acquisto dell'immobile o/e delle attrezzature, salvo le minori somme dovute alla verifica dell'ammontare complessivo dell'intervento.

Gli enti beneficiari dei contributi previsti dai piani esecutivi annuali decadono di diritto dal beneficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 34, e sono tenuti alla restituzione della quota di contributi già erogata ove non diano inizio ai lavori entro sei mesi o non provvedano alla stipulazione dei contratti di acquisto entro tre mesi dall'avvenuta concessione dei contributi, salvo proroga di tre mesi per motivi non dipendenti dalla volontà dei soggetti assegnatari delle provvidenze regionali. Decorso tale termine il presidente della giunta regionale individua con proprio decreto gli enti decaduti dal beneficio e dispone il recupero delle relative somme.

I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di certificazione dell'inizio degli stessi, salvo proroga per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto assegnatario delle provvidenze regionali o riconducibili a riconosciuta complessità dell'intervento, accertati dai competenti uffici regionali.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, gli enti locali singoli o associati e le comunità montane sono tenuti a certificare lo stato di attuazione dell'opera e a documentare la relativa spesa entro tre mesi.

All'ente beneficiario viene riconosciuta dalla Regione la corrispondente quota di contributo. Con il relativo provvedimento viene dichiarata la decadenza dalla restante quota del beneficio.

Art. 12.

Programma biennale 1983-84

Per il programma biennale 1983-84 si valuta con proprietà assoluta:

a) il completamento degli interventi iniziati in precedenza coerentemente con quanto espresso al punto 3) del precedente art. 4;

b) l'acquisto delle attrezzature di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Una quota non inferiore al 20% della spesa complessiva autorizzata può essere finalizzata ad altri interventi di riconosciuta rilevanza ed urgenza secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 13.
Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1983-84 la spesa complessiva di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1983.

La spesa di cui al precedente comma è autorizzata per la concessione di contributi in capitale:

a) per lire 850 milioni e lire 3.400 milioni rispettivamente per gli anni 1983 e 1984 a favore di enti locali, singoli o associati, ed alle comunità montane per le finalità previste dai precedenti art. 1 e art. 2, primo comma;

b) per lire 150 milioni e lire 600 milioni rispettivamente per gli anni 1983 e 1984 a favore di enti privati proprietari di musei e biblioteche specializzate di interesse pubblico e di rilevanza regionale compresi quelli a carattere religioso, per le finalità di cui al precedente art. 2, secondo comma.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1983-85, parte II, progetto 2.6.4.1. «Interventi per la promozione di sistemi culturali polivalenti» tabella relativa alle previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi.

Al finanziamento dell'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1983 previsto dal precedente primo comma si fa fronte mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983, nello stato di previsione delle spese, alla parte II, progetto 2.6.4.1. sono istituiti:

il cap. 2.2.6.4.1.1618 «Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli o associati, ed alle comunità montane per opere edilizie, per acquisto e ristrutturazione di immobili e per attrezzature di strutture bibliotecarie e museali nonché di sedi polifunzionali attrezzate finalizzate al decentramento delle attività culturali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 850 milioni;

il cap. 2.2.6.4.1.1619 «Contributi in capitale a favore di enti privati proprietari di musei e biblioteche specializzate di interesse pubblico e di rilevanza regionale, compresi quelli a carattere religioso, per l'acquisto di attrezzature per musei e biblioteche aperte al pubblico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

Art. 14.
Definanziamento di contributi leggi regionali n. 41/73 e n. 39/74

Per le obbligazioni assunte dalla Regione in parte capitale con le leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, numero 39, relative ad impegni di spesa inerenti il periodo 1973-77, i soggetti beneficiari sono tenuti a rivendicare attraverso la dovuta documentazione le somme perenti entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della documentazione nei termini stabiliti da parte dei soggetti interessati comporta la decadenza dal beneficio concesso con le procedure di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 15.
Integrazioni alle leggi regionali n. 41/77 e n. 43/80

Gli enti beneficiari dei contributi definiti nei piani esecutivi disciplinati dalle leggi regionali 2 marzo 1977, n. 41 e 24 aprile 1980, n. 43, devono ultimare i lavori previsti ed ancora in esecuzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge per le opere comprese nei piani esecutivi disciplinati dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 41, ed entro tre anni dalla data di certificazione dell'inizio dei lavori per le opere comprese nei piani esecutivi disciplinati dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 43.

Decorsi tali termini gli enti interessati sono tenuti a certificare lo stato di attuazione dell'opera ed a documentare la relativa spesa entro tre mesi. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta dalla Regione la corrispondente parte del contributo.

Con il relativo provvedimento viene dichiarata la decadenza della restante quota del beneficio.

Art. 16.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 1° *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *marzo* 1983, *prot. n.* 21202/3411).

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 17.
Attività dei comitati provinciali prezzi.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

Fino all'emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati di cui all'art. 52, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione è disciplinato, oltre che dalle disposizioni statali vigenti in materia, dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.
Comitati provinciali prezzi

Le funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali prezzi, nonché delle commissioni consultive prezzi istituiti dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, sono sub-delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle province che le esercitano a norma dei successivi articoli nel rispetto delle direttive statali e regionali ed in armonia con le indicazioni dei rispettivi piani socio-economici redatti ai sensi della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui al precedente comma la Regione si avvale, in ciascuna provincia, del comitato provinciale prezzi.

Tale comitato è composto da:

a) il presidente della provincia, o un assessore provinciale delegato, che lo presiede;

b) il sindaco di uno dei comuni della provincia;

c) l'intendente di finanza;

d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

e) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) il dirigente dell'ufficio del genio civile;

g) il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

h) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

i) un rappresentante degli industriali;
l) un rappresentante degli artigiani;
m) un rappresentante dei commercianti;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli;
o) un rappresentante dei coltivatori diretti;
p) un rappresentante della cooperazione;
q) un rappresentante degli operatori turistici;
r) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.

Gli atti emanati dai comitati sono definitivi e di essi viene data soltanto comunicazione al commissario del Governo.

I provvedimenti di ciascun comitato sono sottoscritti dal presidente del comitato stesso e vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia; essi hanno efficacia dal giorno della pubblicazione, salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

Art. 3.
Coordinamento dell'attività dei comitati provinciali prezzi

Il presidente della giunta regionale o, su sua delega, l'assessore regionale al commercio, coordina, attraverso la conferenza dei presidenti, l'attività dei comitati provinciali prezzi.

La conferenza viene convocata in tutti i casi nei quali è necessario un esame congiunto degli argomenti da definire a livello provinciale.

Art. 4.
Commissione consultiva prezzi

La commissione consultiva prezzi è così costituita:

a) il presidente della camera di commercio o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante di uno dei comuni della provincia;
c) un funzionario dell'intendenza di finanza;
d) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
f) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
g) un funzionario dell'Ente provinciale del turismo;
h) un rappresentante del CRIPEL;
i) un rappresentante rispettivamente delle organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione e degli operatori turistici;
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

Ogni componente che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.

Le commissioni consultive svolgono, anche su richiesta dei comitati provinciali prezzi, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dei comitati stessi.

Le commissioni debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti ed iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.

Art. 5.
Segreteria dei comitati provinciali prezzi e commissione consultiva prezzi

Al fine di assicurare uniformità operativa nelle attività dei comitati provinciali prezzi e della commissione consultiva prezzi, la giunta regionale, è autorizzata a promuovere la stipulazione di apposita convenzione tra amministrazioni provinciali e camere di commercio in ordine all'utilizzazione degli uffici di queste ultime per le attività istruttorie e di segreteria nonché per le eventuali attività di ricerca e di studio connesse o strumentali.

Art. 6.
Nomina dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive prezzi

I comitati e le commissioni sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

Alla prima nomina il presidente della giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle successive entro sessanta giorni dopo la scadenza del quinquennio.

La nomina dei componenti di cui alle lettere b) dell'art. 2 e dell'art. 4 avviene su designazione della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, la nomina dei rappresentanti di cui alle lettere i) e seguenti dell'art. 2 e dell'art. 4 avviene su designazione compiuta dalle rispettive organizzazioni, i rappresentanti del CRIPEL sono designati dal CRIPEL Lombardia.

Qualora entro i termini fissati dalla giunta regionale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal presente articolo i comitati e le commissioni sono egualmente costituiti e validamente insediati con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni con i membri già nominati.

Art. 7.
Deliberazioni dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive prezzi

Per la validità delle riunioni dei comitati e delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

I comitati e le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I presidenti dei comitati e delle commissioni possono far intervenire alle sedute, al solo fine di illustrare o chiarire le questioni in ordine alle quali abbiano prestato la loro collaborazione, esperti di cui al successivo art. 9.

Art. 8.
Direttive

Nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo, i comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei Ministri e del CIPE.

Nel rispetto di tali determinazioni e derittive i comitati possono stabilire criteri per la rilevazione dei costi delle merci, dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni, per l'osservanza delle disposizioni in materia dei prezzi e per l'esercizio dei relativi controlli, curando direttamente o affidando ad enti appositamente delegati la redazione e pubblicazione di appositi bollettini.

La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione, redatta sulla base delle indicazioni della conferenza dei presidenti dei comitati, sull'andamento dei prezzi della Regione e sulle esigenze e sui problemi manifestati nell'esercizio delle funzioni delegate in materia.

Il compimento di tutti gli atti preliminari ed istruttori concernenti l'attività dei comitati e delle commissioni è coordinato dalla giunta regionale tramite i competenti uffici.

Art. 9.
Esperti esterni e commissioni di studio

Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti alla materia oggetto della presente legge può essere fatto ricorso alla collaborazione di istituti o enti di studio e ricerca, pubblici e privati, di università o di loro strutture organizzative interne individuate ai sensi del loro ordinamento, ovvero di esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico-scientifiche.

Per lo studio di problemi a carattere specifico o di ordine generale inerenti alla disciplina ed al controllo dei prezzi possono essere inoltre formate apposite commissioni.

Le collaborazioni sono disposte e le commissioni sono istituite dalla giunta regionale direttamente o su proposta della conferenza dei presidenti o di uno o più dei comitati o di una o più delle commissioni.

Art. 10.
Funzioni di iniziativa

La Regione può assumere l'iniziativa di proporre al Comitato interministeriale della programmazione economica la sottoposizione di beni o servizi al controllo dei prezzi.

La proposta è avanzata dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, anche su parere di uno o più comitati o della conferenza dei presidenti dei comitati.

Art. 11.
Informazioni e dati

I comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo agli enti pubblici e loro aziende, nonché alle imprese produttrici e distributrice dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.

Tali dati ed informazioni sono sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3.

I comitati provinciali prezzi, oltre ai dati ufficiali forniti dall'I.S.T.A.T. e dalle camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché dei dati e delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate

Le spese per l'esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della presente legge sono a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 69 dello statuto.

Alla fissazione del relativo ammontare la giunta regionale procede di intesa con le amministrazioni delegate ai sensi dell'art. 69 dello statuto nell'ambito di convenzioni che fissano altresì le modalità di controllo ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In particolare ai componenti ed ai segretari del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'amministrazione regionale, è riconosciuto un gettone di presenza di L. 30.000 per ogni giorno di partecipazione alle sedute del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva, per non più di cinquanta sedute per anno.

Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni il gettone è dovuto ove consentito dalle norme dell'amministrazione di appartenenza.

Ai componenti predetti spettano altresì l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e per l'espletamento delle funzioni di competenza del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva, nel caso in cui si recano fuori del comune di residenza.

L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sono riconosciute con riferimento alle norme relative ai dipendenti regionali di livello ottavo.

Art. 13.
Disposizioni finali

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 6, le funzioni oggetto della presente legge continueranno ad essere esercitate dai comitati provinciali prezzi e dalle commissioni consultive provinciali previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.

Art. 14.
Norma finanziaria

Per il rimborso alle province delle spese sostenute in relazione alla subdelega delle funzioni di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 100 milioni.

Alla determinazione della spesa per il finanziamento delle funzioni di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo alla spesa autorizzata dal precedente primo comma trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-85, parte I, progetto 3.6.3.1 « Interventi di controllo in materia di prezzi e consumo » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a' nuovi provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo di lire 100 milioni per l'anno 1983, si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », sono istituiti nell'ambito 3:

il settore 1.3.6 « Commercio e sistema distributivo »;

l'obiettivo 1.3.6.3 « Politica dei prezzi »;

l'attività 1.3.6.3.1 « Interventi di controllo in materia di prezzi e consumo »;

il cap. 1.3.6.3.1.1409 « Rimborso alle province per le spese sostenute in relazione alla delega delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi e delle commissioni consultive prezzi », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

All'onere derivante dall'affidamento da parte della Regione degli incarichi di studio di cui al precedente art. 9, si fa fronte con l'utilizzo dei fondi stanziati dal cap. 2.1.2.3.1.549 « Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio 1983 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *marzo* 1983, *prot. n.* 22602/3412).

(3214)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1983, n. **18.**

Delega al consorzio « Garda 1 » delle funzioni amministrative concernente l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del lago di Garda in territorio lombardo.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 21 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la continuità degli interventi di risanamento igienico-ambientale del lago di Garda, in territorio lombardo, la Regione delega al consorzio « Garda 1 » le funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione e la gestione delle opere inerenti la realizzazione dei collettori, delle condotte e delle opere di sollevamento iniziale e di approdo delle condotte stesse.

2. L'onere derivante dall'attuazione dei nuovi interventi viene finanziato con lo stanziamento di L. 50.000.000.000 disposto dal C.I.P.E. a favore della regione Lombardia sul fondo investimenti per l'occupazione.

3. L'approvazione degli stati di avanzamento, ai fini dell'introito al Ministero del bilancio ed alla Cassa depositi e prestiti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *marzo* 1983, *prot. n.* 23002/3782).

(3215)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1983, n. **19.**

Norme finanziarie e organizzative della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I benefici previsti dalle leggi regionali per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario possono essere disposti anche a favore delle iniziative coordinate concernenti opere strutturali e infrastrutturali di cui all'art. 2, secondo comma della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40, in attuazione del progetto straordinaria Lombardia sud-orientale.

Art. 2.

Per gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'attuazione del progetto straordinario Lombardia sud-orientale di cui all'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40, è istituito, sino al conseguimento degli obiettivi del progetto e comunque per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio « Gestione progetto straordinario Lombardia sud-orientale », con le attribuzioni indicate nell'allegato *A* e con sede in Cremona.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il servizio « Gestione progetto straordinario Lombardia sud-orientale » si avvale della collaborazione dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Brescia, Cremona e Mantova.

Con propria deliberazione la giunta regionale provvederà a definire l'organico del nuovo servizio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *marzo* 1983, *prot. n.* 22702/4081).

ALLEGATO

SERVIZIO « GESTIONE PROGETTO STRAORDINARIO LOMBARDIA SUD-ORIENTALE »

Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

istruttoria tecnica dei progetti esecutivi di opere destinate alla realizzazione delle strutture, infrastrutture e impianti inerenti le categorie specificate dall'art. 2 della predetta legge n. 40/81 in collaborazione con gli altri servizi tecnici della giunta nei casi previsti dalle leggi regionali;

sorveglianza tecnico-amministrativa sulla esecuzione delle opere sopracitate;

assistenza tecnica e formulazione di pareri sulla validità tecnico-economica delle iniziative prospettate dagli imprenditori agricoli, singoli od associati;

adempimenti conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

azioni promozionali a favore della cooperazione e dell'associazionismo agricolo;

rilevazioni inerenti la struttura, le tendenze, le esigenze ed i limiti di sviluppo dei mercati dei principali prodotti agricoli e zootecnici della Lombardia sud-orientale;

adempimenti organizzativo-strumentali per l'espletamento delle attribuzioni di competenza.

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1983, n. **20.**

Interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 1, secondo comma, lettere c) e d), della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 71.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1, secondo comma, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 71, per « autoveicoli » si intendono « autovetture ».

la presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *marzo* 1982, *prot. n.* 22702/4099).

(3216)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831660)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.